

DISCIPLINARE D'INCARICO PER LA FORNITURA DI UNA PRESTAZIONE PROFESSIONALE ESTERNA CON PROFILO TECNICO-SPECIALISTICO NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI CATTURA E MARCAGGIO DI ESEMPLARI DI FAUNA SELVATICA E GESTIONE SANITARIA DELL'AREA FAUNISTICA ALL'INTERNO DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO – TRIENNIO 2019-2021 (CUP G64I19000390008)

PARTI INTERESSATE

Committente: ERSAF - Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste
Via Pola 12 - 20124 MILANO
C.F. e P.IVA 03609320969

Professionista:

C.F.

P.IVA

PREMESSA

La prestazione professionale prevede attività di promozione della conservazione e della valorizzazione del patrimonio naturale del Parco Nazionale dello Stelvio, per perseguire in particolare la salvaguardia degli ambienti naturali nei loro molteplici aspetti, e la ricerca scientifica.

La prestazione professionale oggetto del presente bando costituisce un contributo alle attività di ricerca e monitoraggio delle risorse faunistiche del Parco, ai sensi di quanto previsto dal documento “*Linee guida del Coordinamento scientifico per l'organizzazione delle attività di monitoraggio e ricerca scientifica (applicata) finalizzate alla conservazione e alla gestione delle risorse naturali e della biodiversità*”, approvato dal Comitato di Coordinamento e di Indirizzo del Parco Nazionale dello Stelvio in data 28 marzo 2017.

La prestazione professionale, in particolare, prevede:

- supporto sanitario alle azioni di cattura e marcaggio di ungulati ai fini di ricerca e monitoraggio;
- supporto sanitario alle attività di cattura e marcaggio di marmotta ai fini di ricerca e monitoraggio;
- supporto alle attività di gestione ordinaria e di situazioni di emergenza dell'area faunistica del Parco con particolare riferimento al monitoraggio sanitario.

Art. 1. OGGETTO DELL'INCARICO

ERSAF conferisce a l'incarico di prestazione professionale esterna per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2.

Art. 2. ATTIVITÀ, MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO E DURATA

Il Professionista incaricato si impegna a svolgere la prestazione di supporto sanitario nell'ambito delle attività di cattura e marcaggio di esemplari di fauna selvatica, con particolare riferimento alla teriofauna di ambiente alpino, e gestione sanitaria dell'area faunistica all'interno del Parco Nazionale dello Stelvio-Lombardia.

Il Professionista si impegna a fornire il proprio supporto nelle seguenti azioni:

- partecipazione alle attività di ricerca e monitoraggio della fauna selvatica, con particolare riferimento ai grandi ungulati, attraverso azioni di cattura, trasporto e monitoraggio sanitario;
- partecipazione alle attività di ricerca e monitoraggio della fauna selvatica, con particolare riferimento alla marmotta, attraverso azioni di cattura e monitoraggio sanitario;
- partecipazione alle attività di gestione del centro faunistico del Parco Nazionale dello Stelvio, attraverso azioni di cattura, trasporto e monitoraggio sanitario, ivi compresa la gestione delle situazioni di emergenza sanitaria.

La prestazione è resa in funzione delle esigenze organizzative, di tempo, di luogo e di risultato dei progetti in questione, secondo le direttive e le indicazioni fornite dal coordinatore scientifico del Parco e dal Direttore del Parco. Il professionista dovrà pertanto attenersi alle suddette direttive e indicazioni, pur conservando piena autonomia relativamente all'esecuzione dell'incarico.

In riferimento alle attività sopra descritte il Professionista si impegna a realizzare specifici report e/o dataset sulle attività svolte.

La durata dell'incarico sarà di 36 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.

La prestazione sarà svolta senza obbligo di osservanza di un orario di lavoro e secondo calendari e piani di lavoro concordati, pur prevedendo un congruo numero di giornate da svolgersi sul territorio del Parco stesso per permettere un adeguato svolgimento delle attività sopra indicate, quantificate in n. 70, distribuite uniformemente fino ad un numero massimo di 25 giornate annue.

Art. 3. COMPENSO

Il corrispettivo previsto è di € 14.0000,00 (quattordicimila/00) al netto di IVA se dovuta, oneri di previdenze e assistenza, nelle aliquote di legge pro-tempore vigenti.

Tale compenso è comprensivo di ogni altro onere per spese professionali, incluse le eventuali spese (trasporto, vitto, alloggio) sostenute per le missioni nazionali ed internazionali inerenti l'oggetto dell'incarico.

Il pagamento del compenso sarà effettuato sulla base dello stato d'avanzamento dei lavori e la relativa liquidazione avverrà con la seguente modalità:

- 30% del compenso al termine delle attività di cattura estiva, entro il 01/09/2019,
- 30% del compenso entro il 01/07/2020,
- 40% del compenso alla scadenza del contratto.

Il pagamento, dietro presentazione di fattura elettronica corredata da relazione sintetica e/o dataset derivante dalle attività svolte, sarà effettuato previa verifica del Direttore del Parco dello Stelvio.

Art. 4 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Professionista ha l'obbligo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010 e - con la sottoscrizione del presente disciplinare di incarico - si assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta L. 136/2010 e ss.mm. ii..

Art. 5. PENALITÀ

In caso di inadempienza, nei tempi previsti all'Art. 4 del presente disciplinare per cause diverse da quelle di forza maggiore, l'ERSAF applicherà una penale del 5% sull'importo dovuto al Professionista incaricato per ogni settimana di ritardo.

Se il ritardo supererà, per cause e responsabilità del Professionista incaricato, i 30 giorni, l'ERSAF si riterrà libera da impegni verso il medesimo, senza che lo stesso possa pretendere compensi o indennizzi di sorta sia per onorari che per rimborso spese. La penale di cui sopra non sarà applicata se il mancato rispetto della data ultima di consegna non dipenderà da cause o responsabilità imputabili al Professionista incaricato.

Art. 6. USO DEL MATERIALE PRODOTTO

I prodotti derivanti dal presente servizio saranno di esclusiva proprietà di ERSAF. Il soggetto incaricato si impegna a non fornire informazioni o cartografie, anche parziali, a terzi, né tantomeno a duplicare ed utilizzare i materiali forniti per altri scopi non previsti dal presente servizio, salvo espressa autorizzazione da parte di ERSAF. In caso di inosservanza di uno degli obblighi previsti dal presente punto, lo stesso è passibile di penale pari a 5% dell'ammontare contrattuale, salvo la facoltà dell'ERSAF, in caso si ravvisino in detta inosservanza più gravi inadempienze, di risolvere il contratto e, ove si ravvisino gli estremi di reato, di esporre denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Art. 7 - RESPONSABILITA'

Il Professionista è responsabile dell'esatto adempimento del contratto.

Egli è altresì responsabile dei danni a persone e/o cose derivanti dall'espletamento delle presentazioni contrattuali e imputabili allo stesso; pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele all'uopo necessari, sollevando l'Ente da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi pretesa avanzata da terzi ed inerente l'espletamento del contratto

Art. 8 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Tutti i dati, informazioni e documentazione di carattere riservato di cui il professionista entrerà in possesso nell'espletamento dell'incarico di cui al presente contratto dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione durante e successivamente alla conclusione del presente rapporto, se non previa autorizzazione specifica da parte di ERSAF.

Art. 9 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le parti possono recedere dal contratto ai sensi dell'art. 2237 del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, per reiterata inosservanza delle prescrizioni fornite dal committente.

Nel caso in cui si verificasse, nel corso della prestazione, il venir meno di uno dei requisiti generali previsti dal punto 4 dell'avviso di selezione, ERSAF potrà esercitare il diritto di recesso immediato dal contratto per giusta causa, a norma dell'art. 2119 del Codice Civile.

In ogni caso di recesso e risoluzione del contratto, spetta il pagamento delle prestazioni validamente concluse a favore dell'incaricato. È fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dal committente derivanti dalla mancata esecuzione delle prestazioni per causa imputabile all'incaricato.

In caso di negligenza o imperizia nell'esecuzione dei servizi o quando ne venga compromessa la tempestiva esecuzione e la buona riuscita, ERSAF avrà il diritto di liquidare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la parte dei servizi regolarmente eseguita e consegnata, qualunque ne sia l'importo complessivo. Al soggetto incaricato sarà addebitato il maggior onere derivante ad ERSAF dalla stipulazione di un nuovo contratto con un altro soggetto.

Art. 10. CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Milano

Art. 11. DECORRENZA DEL DISCIPLINARE

Il presente disciplinare diverrà impegnativo per il Professionista all'atto della firma, mentre lo diverrà anche per l'ERSAF alla prescritta e definitiva approvazione.

Art. 12 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Professionista si impegna all'osservanza delle norme contenute nel Codice di comportamento di ERSAF (in allegato), per quanto compatibili. La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto Codice comporta la decadenza del rapporto.

Art. 13 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si fa esplicito rimando alle norme del Codice Civile che disciplinano il lavoro autonomo (art. 2229 e seguenti) ed alle altre norme vigenti in materia.

ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e ss.mm.ii., si informa che i dati personali forniti saranno utilizzati esclusivamente per finalità connesse alla presente procedura; potranno essere comunicati ad altra P.A. o diffusi solo nei casi previsti da leggi o regolamenti. La comunicazione ad altra P.A. è inoltre consentita quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

Titolare del trattamento è ERSAF, con sede legale in Via Pola 12; tel. 02.674041.

Responsabile del procedimento: Direttore Generale di ERSAF

Milano,

Il Professionista

il Dirigente responsabile
Struttura Servizi legali, amministrativi,
organizzazione e personale

Art. 15 – APPROVAZIONE SPECIFICA

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 codice civile le seguenti clausole: art. 5 penalità, art 9 risoluzione del contratto e art. 10 controversie.

Il professionista si impegna all'osservanza delle norme contenute nel Codice di comportamento di ERSAF (in allegato), per quanto compatibili. La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto Codice comporta la decadenza del rapporto.